



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia Del Sud Sardegna)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 9 del 31-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore **18:45**, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria, di prima convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MASSIDDA PAOLA	X		14	SORU SABRINA		X
2	COSSU MANOLO	X		15	LEBIU ADOLFO	X	
3	SERAFINI MARCO ANTONIO	X		16	CAREDDU MAURO	X	
4	CERA ELEONORA	X		17	CASTI GIUSEPPE	X	
5	PINNA SILVIA	X		18	MORITTU PIETRO		X
6	UCCHEDDU MAURO		X	19	FANTINEL FEDERICO	X	
7	MARRAS DANIELA	X		20	FRATERNALE IVONNE	X	
8	SODDU SILVIO MARCO	X		21	USAI FABIO	X	
9	PIRAS MATTEO	X		22	PIANO BRUNO UGO	X	
10	ROSAS ANGELO	X		23	USAI MASSIMO	X	
11	SANTORU GIORGIO	X		24	STIVALETTA MICHELE	X	
12	LOI ELIO		X	25	GARAU DANIELA	X	
13	ZONZA MASSIMILIANO	X					

Num. Presenti: 21 - Num. Assenti: 4

Assessore non Consigliere Comunale, convocato a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione

LAI GIAN LUCA	Presente	MARIO CARLA	Presente
ARGIOLAS PAOLA	Presente	RUBIU EMANUELA	Assente
CIREDDU RICCARDO	Assente	LA BARBERA LOREDANA	Presente
MANCA MAURO	Presente		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale : SAU GIANTONIO

Il Presidente : ZONZA MASSIMILIANO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 24 del 15.11.2016, redatta dall'Ufficio Tributi, avente per oggetto "Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'Anno 2017".

Espone l'Assessore Manca.

Il consigliere Fantinel ritiene che nell'atto siano presenti alcune discrepanze rispetto ai dati del 2016. Chiede chiarimenti in merito.

L'assessore Manca dichiara che la proposta in discussione è stata predisposta sulla base dei dati disponibili.

Il consigliere Stivaletta chiede chiarimenti sulla presenza di un gettito superiore di 170 mila euro.

L'assessore Manca dichiara che i calcoli sono corretti e la ripartizione è frutto delle scelte prioritarie attuate dall'Amministrazione.

Il consigliere Stivaletta dichiara di non cogliere la provenienza dei dati.

L'assessore Manca precisa la misura degli interventi e sottolinea che la TASI ammonta a 500 mila euro.

Il consigliere Piras evidenzia che la TASI lo scorso anno è stata di 560 mila euro.

Il consigliere Fantinel ribadisce di non comprendere gli aumenti e la logica degli stessi.

Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione la proposta in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 21

CONSIGLIERI ASSENTI 4 (Uccheddu – Loi – Soru – Morittu)

CONSIGLIERI VOTANTI 21

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 13

CONSIGLIERI CONTRARI 8 (Casti – Fantinel – Piano – Usai M. – Usai F. – Fraternali – Stivaletta – Garau)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale);

Visto l'esito delle votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 24 del 15.11.2016, sotto riportata, redatta dall'Ufficio Tributi, avente per oggetto "Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'Anno 2017".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 21

CONSIGLIERI ASSENTI 4 (Uccheddu – Loi – Soru – Morittu)

CONSIGLIERI VOTANTI 21

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 13

CONSIGLIERI CONTRARI 8 (Casti – Fantinel – Piano – Usai M. – Usai F. – Fraternali – Stivaletta – Garau)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara immediatamente esecutiva la delibera di approvazione della presente proposta.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili

- **TASI** (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili erogati dai comuni

- **TARI** (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, per le fattispecie per cui è dovuta, come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile;

VISTI, in particolare, i commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificati con *l'art. 1, comma 679, lettere a) e b) della Legge 190/2014*, dedicati alla TASI, fra i quali:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'**1 per mille**. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.....(*omissis*).

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. **Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.** *I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.* Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare..... (*omissis*).

683. **Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**

RICHIAMATA ancora la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha inoltre previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo

0,1 per cento.

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione**. *Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato previa diffida da parte del Ministero dell'Intero, con blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero e dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno, di nature non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in gazzetta ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n° 446 del 1997.*

VISTA la nota del Ministero e dell'economia e delle finanze prot. 5343 in data 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

DATO ATTO che con delibera di C.C., n° 13, del 31/03/2014, è stato approvato il Regolamento IUC

(Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente:

- a. ridurre l'aliquota della TASI;
- b. introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n° 208, in particolare l'art. 1, comma 14, lettera b), con la quale dispone la modifica dell'art. 1, comma 669 della legge di stabilità 2014, in materia di esenzione per l'abitazione principale, escluse determinate categorie e dei terreni agricoli

RIETENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

FATTISPECIE	Aliquota % (per mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 %
Tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.	1,5 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1 %

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1 ‰
--	-----

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati acquisiti i pareri del Dirigente del Servizio Terzo interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017** :

FATTISPECIE	Aliquota ‰ (per mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 ‰
Tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.	1,5 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1 ‰

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Parte Terza del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI – l'imposta è suddivisa nel seguente modo:

Titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 90%

Occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 10% (laddove l'imposta sia dovuta)

4) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con le relative spese/costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, in quota parte ed in misura pari al 20 % circa**:

- pubblica sicurezza, viabilità e mobilità € 590.000,00
- servizi cimiteriali € 320.000,00
- servizi di manutenzione stradale, dei parchi e del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 1.230.000,00
- servizi demografici € 340.000,00

5) di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento vigente;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità di legge;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE N. 24:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

Ufficio richiedente **TRIBUTI**

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA' TECNICA

Carbonia, li _____

Il Responsabile del Servizio

PILLOLA MARIA CRISTINA

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Carbonia, li _____

Il Responsabile della Ragioneria

PILLOLA MARIA CRISTINA

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
MASSIMILIANO ZONZA

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANTONIO SAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124, c.1, del T.U. EE. LL e art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO